



COMUNE DI LODRINO

**CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO
ANNUALITA' ECONOMICA 2018**

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI LODRINO (BS), PER L'ANNUALITA' ECONOMICA 2018.


L'anno 2018, il giorno 21/12/2018 presso la sede del Comune di LODRINO, ha avuto luogo la sottoscrizione definitiva dell'allegato contratto collettivo decentrato integrativo per l'annualità economica 2018 tra:

Delegazione di parte pubblica, nella persona di:

Dott. Lorenzi Alberto - Presidente



R.S.U. nelle persone di:

 - Sig. Mauro Scaroni

 - Sig.ra Annarita Zamboli Zappa

TITOLI I - PARTE GENERALE

Art. 1. Premesse.

1. Le parti prendono atto:
 - ✓ dell'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione di personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

2. Le parti, inoltre, prendono atto che:
 - ✓ gli importi destinati alle risorse decentrate variabili secondo quanto previsto dall'art.15, comma 1, lett. k CCNL 01.04.1999 (art. 67 c. 3 lett. C ccnl 2016/18), verranno computati nel calcolo della spesa del personale, con la sola esclusione delle risorse destinate agli incentivi di cui all'art. 93 del D. Lgs. 163/2006, secondo quanto deliberato dalla Corte dei Conti, sezione riunite, n. 51 del 4.10.2011;
 - ✓ l'Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 21/12/2017, ha approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018/2020;
 - ✓ la Giunta Comunale, con deliberazione n. 07 del 30/01/2018, ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2018/2020;
 - ✓ l'Ente, nell'anno 2017, ha rispettato il pareggio di bilancio e prevede, altresì, di rispettarlo anche nell'anno 2018.

3. Le parti prendono atto, infine, che:
 - ✓ l'Ente ha rispettato il limite relativo alla spesa per il personale, così come previsto dall'art.1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nell'anno 2017 (rispetto alla media del triennio 2011/2013);
 - ✓ si prevede di rispettare il limite relativo alla spesa di personale, così come previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 27/12/2006 n. 296, nell'anno 2018 rispetto alla media del triennio 2011/2013;
 - ✓ la dotazione organica del personale in servizio presso il Comune di Lodrino, nell'anno 2018, non si è ridotta rispetto all'anno 2017;
 - ✓ l'importo del fondo 2016, così come rideterminato ai sensi dell'art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010, era pari ad euro 11.894,90.

Art. 2. Presa d'atto avvenuta costituzione fondo.

1. Le parti prendono atto che l'Ente ha quantificato le risorse stabili e variabili da destinare al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, per l'anno 2018, come segue:

RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2018			
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN LIRE	IMPORTO IN EURO
Aart. 31 c. 2 ccnl 22/01/2004	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO		
	ANNO 2017		9.902,28
C.C.N.L. 2016/2018 ART. 67 C. 2	INCREMENTI STIPENDIALI 2018		327,95
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI			10.230,23

Euro 327,95 non soggetti al limite.

RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2018			
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN LIRE	IMPORTO IN EURO
ART. 67 C. 3 LETT. C ART. 67 C. 4	Art. 15 comma 1 - lettera k) (come da art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001 risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale)		320,00
	Art. 15 comma 1 - lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 a consuntivo anno 2003		1.618,14
	Art. 15 comma 2 ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si possono integrare le somme del fondo sino all'1,2% massimo su base annua del monte salari del personale riferito all'anno 1997 pari a € 84.035,42		1.008,43
	Incentivi tecnici dal 01/01/2018 - NON SOGGETTI AL LIMITE		1008,00
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI			3.954,57

Euro 1.008,00 per incentivi tecnici dal 01/01/2018 NON soggetti al limite.

Art. 3. Durata.

1. Il presente contratto integra il quadro definito dalla contrattazione integrativa decentrata del Comune di Lodrino.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2018.
3. Le disposizioni del presente contratto permangono in vigore sino alla stipula di un nuovo contratto decentrato integrativo.

TITOLO II - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE STABILI E DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI

Art. 4. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2010 - art. 17, comma 2, lett. b) del CCNL 1.4.1999 (ART. 68 C. 2 LETT. J CCNL 21/05/2018).

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, di cui all'art. 5 del CCNL del 31.03.1999, sono interamente a carico delle risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2 (risorse decentrate stabili).
2. Giova, inoltre, ricordare che:
 - per effetto della dichiarazione congiunta n. 14 al CCNL 22.01.2004, con riferimento alla disciplina dell'art. 29, comma 2, l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal CCNL 22.01.2004 al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch'esso a carico dei bilanci degli enti.
 - per effetto della dichiarazione congiunta n. 4 al CCNL 09.05.2006, con riferimento alla disciplina dell'art. 2, comma 1, l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal CCNL 09.05.2006 al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch'esso a carico dei bilanci degli enti.
3. Gli importi fruiti, per progressione economica orizzontale, dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale possono, come richiamato anche nel Contratto Decentrato Integrativo parte normativa triennio 2011-2013 all'art. 20, comma 12, essere destinati a nuove progressioni economiche nell'anno di riferimento secondo quanto previsto dall'art.17, comma 2, lett. b CCNL 01.04.1999 (ART. 68 C. 2 LETT. J CCNL 21/05/2018), ovvero possono essere portate in aumento delle risorse dell'anno successivo in applicazione della disciplina dell'art.17, comma 5, dell'art.17 comma 5 del CCNL 1.04.1999 al pari delle altre economie.
4. L'utilizzo del fondo per l'anno 2018 per le progressioni economiche riconosciute negli anni precedenti al personale dipendente ammonta ad € 7.300,66 con aggiunta euro 499,94 per incrementi stipendiali ccnl 2016/2018 (2016 e 2017 e 2018).

Art. 5. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento di nuove progressioni economiche. (ART. 68 C. 2 LETT. J)

1. Non sono previste progressioni economiche nell'anno 2018.

Art. 6 - Utilizzo risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto. (ART. 68 CCNL 2016/18)

1. Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, per gli anni 2003 e 2004, dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22.01.2004. Per i nuovi assunti, sia su posti vacanti nella fase di prima

applicazione della presente disciplina, (quindi negli anni 2002 e 2003) sia, a maggior ragione, su posti di nuova istituzione conseguenti ad incrementi di dotazione organica, l'importo della indennità di comparto deve essere interamente finanziata dal bilancio.

2. Egualmente, non sono da imputare al fondo in parola le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato contratto di formazione e lavoro.
3. Con riferimento al personale che viene riclassificato nella categoria superiore a seguito di progressione verticale i maggiori oneri della colonna 1 della tabella "D" allegata al CCNL 22.01.2004 sono sempre a carico del bilancio, per quelli delle colonne 2 e 3 della sopra citata tabella, occorre distinguere:
4. se il posto di organico conferito per progressione verticale era occupato da un lavoratore cessato dal servizio con recupero del finanziamento della propria quota dell'indennità di comparto tra le risorse stabili, la quota parte dei maggiori oneri (come differenza rispetto al valore in godimento da parte del lavoratore interessato) sarà sempre a carico delle medesime risorse decentrate stabili;
5. se il posto era vacante negli anni 2002 e 2003 (quindi senza alcun pagamento della indennità di comparto) la quota parte dei maggiori oneri è a carico del bilancio dell'ente.
6. Per l'anno 2018 la quota dell'indennità di comparto finanziata con risorse decentrate stabili è presumibilmente pari a euro **1.388,16**.

Art. 7. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento del primo inquadramento in applicazione del CCNL 31.03.1999 - area vigilanza.

1. Gli importi utilizzati per tale istituto sono pari ad euro 0,00.

Art. 8. Compensi per attività disagiate - Indennità condizioni di lavoro - art. 70-bis ed art. 68 c. 2 lett. C).

1. Le parti convengono di considerare attività particolarmente disagiate la seguente:
 - attività lavorativa svolta nel giorno di riposo in relazione a particolari esigenze di servizio verificatesi.
2. Per tali attività, così come descritte al comma precedente, si conviene la seguente indennità:
 - euro 25,00 per ogni attività effettivamente svolta nel limite massimo attribuibile pari ad euro 300,00.
3. La liquidazione delle prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo avviene, con cadenza mensile, previa comunicazione all'ufficio personale debitamente sottoscritta, in originale, da parte del responsabile di area, dalla quale si evincano le attività effettivamente svolte.
4. Lo stanziamento destinato a tale indennità è pari ad euro 0,00 detto importo, peraltro, sarà oggetto di verifica in sede di consuntivazione delle attività svolte.

Art. 9. Indennità di reperibilità - art. 68 c. 2 lett d).

1. Lo stanziamento destinato a tale indennità è pari ad euro 0,00.

Art. 10. Compensi a favore dei messi notificatori.

1. In applicazione dell'art. 54 del CCNL del 14/09/2000 (ART. 68 C. 2 LETT. h CCNL 2018) si prevede che una quota pari al 40% del rimborso delle spese di ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria sia destinata all'erogazione di incentivi a favore dei messi notificatori.
2. Ad ogni messo notificatore è destinata la quota percentuale in precedenza indicata in funzione delle notificazioni effettuate.

3. Lo stanziamento destinato a tale indennità è pari ad euro 50,00.

Art. 11. Compensi per specifiche responsabilità di cui all'art. 17 comma 2 lett. i) del CCNL 1.04.1999 come integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.01.2004 (ART. 70-QUINQUIES C. 1 CCNL 2018 - art. 68 c. 2 lett. e)

1. Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità nonché i compiti e le funzioni, così come individuati dall'art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 01.04.1999, integrato dall'art.36 del CCNL del 22.01.2004, è prevista una specifica indennità.
2. Il compenso per specifiche responsabilità ha natura retributiva, fissa e ricorrente, ed è erogato in un'unica quota annuale.
3. Detto compenso è decurtato, come avviene per le retribuzioni di posizione delle posizioni organizzative, nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento. I risparmi derivanti dall'applicazione di tali decurtazioni rappresentano economie per l'Amministrazione secondo quanto disposto dall'art.71 del D.L. 112/2008.
4. In applicazione dell'art. 17, comma 4 del CCNL 14.09.2000 l'indennità di cui al presente articolo non può essere revocata durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità prevista dall'art. 16 del D. Lgs. 151/2001;
5. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti: euro 0,00.

Art. 12. Compensi per il finanziamento dei servizi che migliorano i livelli di efficienza ed efficacia dell'ente finanziati da specifiche disposizioni di legge. Art. 67 c. 4

1. Rilevato che gli obiettivi di gruppo e/o i particolari progetti si traducono in un potenziamento delle attività, nel miglioramento e/o nella riorganizzazione di quelli esistenti, oltreché nell'attivazione di nuovi, a parità di organico, ciò rende possibile l'integrazione delle risorse decentrate variabili ai sensi dell'art.15, comma 2 e comma 5 del medesimo CCNL 1.4.1999, integrazione che viene pertanto finalizzata a retribuire con un compenso incentivante quei dipendenti che assicurando il massimo apporto qualitativo e/o quantitativo contribuiscono fattivamente al potenziamento, miglioramento e riorganizzazione dei servizi esistenti e all'attivazione di nuovi.
2. Per l'anno 2018 il potenziamento, il miglioramento e la riorganizzazione dei servizi in termini quantitativi e qualitativi può essere ricondotto alle seguenti attività:

n.	descrizione	finanziamento	importo
1	Avvio del servizio di rilascio della carta di identità elettronica (DL. 78/2015 convertito in L. 125/2015)	art.15, comma 2 CCNL 1-4-1999 * ART. 67 C. 4 CCNL 2018	€ 350,00
2	Riorganizzazione attività servizio polizia locale a seguito partenza gestione associata servizio con comune di Casto	art.15, comma 2 CCNL 1-4-1999 * ART. 67 C. 4 CCNL 2018	€308,43
3	Attivazione del "fascicolo digitale d'impresa" (LR 11/2014 e DGR 3591/2015). Il fascicolo digitale d'impresa è un servizio delle Camere di Commercio che consente a tutte le Pubbliche Amministrazioni di accedere direttamente a documenti ed atti relativi alle imprese ed è alimentato mediante interscambio di documentazione in formato digitale fra registro imprese e Suap	art.15, comma 2 CCNL 1-4-1999 * ART. 67 C. 4 CCNL 2018	€ 350,00

Art. 13. Risorse finalizzate all'incentivazione di prestazioni. Art. 15 comma 1 - lettera k) (art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001) - ART. 67 C. 3 LETT. C CCNL 2018.

1. Lo stanziamento destinato e' pari ad euro presunti **320,00** soggetti al limite ed euro **1.008,00** non soggetti al limite: le parti prendono atto che detto importo è solo stimato e che lo stesso verrà riconosciuto al personale, nella misura che verrà determinata a consuntivo, secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento approvato dall'Ente in attuazione del disposto di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016.

Art. 14. Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

1. Le risorse destinate alla performance individuale per l'anno 2018 sono pari ad €. **1.620,79** , cui andrà ad aggiungersi la quota degli Obiettivi di Gruppo/Particolari progetti quantificata in € **1.008,43** per un importo totale presunto di €. **2.629,22**.
2. Il riconoscimento al personale degli importi di cui al comma 1è legato al raggiungimento degli obiettivi individuali di PEG/PDO/Piano della performance, nonché degli obiettivi di gruppo e/o particolari progetti contenuti anche in altri atti di programmazione/pianificazione dell'Ente e ricompensano "una tantum" le prestazioni di breve periodo.
3. Tali risorse sono erogate previa valutazione, da parte dei soggetti a tale fine individuati dal vigente sistema di valutazione ed in conformità a quanto dallo stesso previsto. Ciò determina la conferma, la riduzione proporzionale o la non conferma della quota di fondo di cui sopra.
4. Il riparto degli importi destinati a Obiettivi di Gruppo/Particolari progetti è disposto dai responsabili di posizione organizzativa proponenti l'obiettivo di gruppo/particolare progetto, o dal Segretario, sulla base dell'apporto individuale e del grado di complessità dato da ciascun dipendente partecipante al progetto in termini di prestazioni e risultati. Gli obiettivi di gruppo ed i particolari progetti potranno essere remunerati solo se la percentuale di raggiungimento degli stessi sia superiore al 50%.
5. L'erogazione del premio incentivante avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a consuntivo entro 60 gg dalla conclusione del procedimento di misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2018 e dell'intero processo di valutazione;
 - durante l'anno a conclusione del raggiungimento degli Obiettivi di Gruppo/Particolari progetti.
6. In ogni caso, per poter usufruire dell'incentivo di cui sopra, ciascun dipendente dovrà garantire la corretta esecuzione delle attività di progetto tramite una più efficiente riorganizzazione della propria attività, al fine di garantire anche il puntuale svolgimento delle prestazioni ordinarie che competono allo stesso.
7. La valutazione, di competenza dei Responsabili, si effettua a cadenza periodica ed è tempestivamente comunicata al dipendente.